



Città Metropolitana  
di Genova

\* \* \* \* \*

## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

tra la CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

e

la RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

e le organizzazioni sindacali:

CGIL FP  
C.S.A.

CISL FPS  
DICCAP

UIL FPL

\* \* \* \* \*

OGGETTO: Criteri sulla ripartizione e liquidazione degli incentivi per la progettazione.

\* \* \* \* \*

In data 17/6/2016, presso la sede della Città Metropolitana di Genova, la delegazione trattante dell'Amministrazione, composta dal Direttore Generale, Dott. Piero Araldo, dal Responsabile della Direzione Amministrazione, Dott. Maurizio Torre, e dal Dirigente del Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione, Dott.ssa Silvia Alitta, la Rappresentanza Sindacale Unitaria e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, si sottoscrive il seguente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), relativo alla disciplina dei criteri per la ripartizione e liquidazione delle incentivazioni in materia di lavori pubblici.

La regolamentazione di cui al presente CCDI si applica alle opere e ai lavori approvati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 (19 agosto 2014) e l'entrata in vigore del decreto legislativo 198 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016).

Le parti concordano sui criteri materia di contrattazione così come disciplinati agli allegati articoli 4) "Ripartizione dell'incentivo" e 5) "Liquidazione dell'incentivo" dell'emanando Regolamento sulle incentivazioni in materia di lavori pubblici, che entrerà in vigore a seguito di approvazione da parte del Sindaco della Città metropolitana, come da testo allegato alla presente intesa.

Per la Città Metropolitana:

*Antonio Stupillo*

Per le organizzazioni sindacali:

R.S.U.

*Antonio Stupillo*

CGIL Funzione Pubblica

*Antonio Stupillo*

CISL - F.P.S.

*Antonio Stupillo*

UIL - F.P.L.

C.S.A.

DICCAP

*Antonio Stupillo*

# Regolamento sulle incentivazioni in materia di lavori pubblici

(Articoli estratti)

## Art. 4 Ripartizione dell'incentivo

Le somme destinate ad incentivo, determinate secondo quanto disposto dall'art. 2, sono ripartite nelle varie fasi del processo di lavoro secondo i seguenti criteri:

- a) progettazione preliminare..... quota pari al 10% del valore;
- b) progettazione definitiva ..... quota pari al 15% del valore;
- c) progettazione esecutiva ..... quota pari al 15% del valore;
- d) direzione lavori ..... quota pari al 27% del valore;
- e) sicurezza e collaudo..... quota pari al 3% del valore;
- f) attività in materia di sicurezza ..... quota pari al 30% del valore;
- g) attività amministrativa di supporto ..... quota fino al 1,5% delle quote precedenti alle fasi sopra indicate
- h) attività amministrativa di supporto al RUP..... quota fino al 0,5% delle quote precedenti

Qualora il processo si arresti per scelte o ragioni non dipendenti dalla responsabilità della struttura interessata, l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento.

Le quote di cui al primo comma, lett. a) e b), si sommano nel caso di interventi per i quali, in base alle disposizioni vigenti, è possibile prescindere dalla progettazione esecutiva, ad eccezione dei casi di appalto integrato, per la quale valgono le sole quote a) e b).

Le quote di cui al comma 1 quantificano il peso delle singole fasi di lavoro qualora si verifichi l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo a professionisti esterni.

## Art. 5 Liquidazione dell'incentivo

Alla liquidazione del compenso si procede in via di consuntivo, a fine esercizio, con riferimento al singolo intervento, sulla base dei seguenti elementi:

- a) eventuale aggiornamento dell'importo lavori come risultante dalla fase di progettazione (fino al momento della decisione a contrarre in cui si definisce l'importo a base di gara e il corrispettivo per oneri della sicurezza);
- b) stato di avanzamento degli interventi nel corso dell'esercizio, ovvero le fasi del processo già realizzate (la quota dell'incentivo relativa alle fasi di progettazione è liquidata solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo o definitivo, in base a cui si procede all'aggiudicazione del contratto di appalto, salvo il caso di interventi urgenti, imprevedibili e non programmabili);
- c) ruoli operativi, composizione dei gruppi di lavoro, complessità dell'opera e natura dell'attività.

Il fondo viene ripartito annualmente tra il personale interessato in funzione del ruolo, secondo i seguenti criteri:

### 1. attività di progettazione

- 1.1. .... responsabile del procedimento 10% (sul totale 4,00%);
- 1.2. .... progettista 20% (sul totale 8,00%);
- 1.3. .... gruppo di progettazione (compreso il progettista) 70% (sul totale 28,00%);

2. <u>attività di direzione lavori</u>			
2.1.	..... responsabile del procedimento	10%	(sul totale 2,70%);
2.2.	..... direttore lavori	20%	(sul totale 5,40%);
2.3.	..... assistenti (compreso il direttore dei lavori)	70%	(sul totale 18,90%);
3. <u>attività di collaudo (anche nel caso di certificato di regolare esecuzione)</u>			
3.1.	..... responsabile del procedimento	25%	(sul totale 0,75%);
3.2.	..... collaudatore	75%	(sul totale 2,25%);
4. <u>attività in materia di sicurezza</u>			
4.1.	..... committente ex <u>D.lgs 81/2008</u>	25%	(sul totale <u>7,50%</u> );
4.2.	..... coordinatore per la progettazione	20%	(sul totale <u>6,00%</u> );
4.3.	..... coordinatore per l'esecuzione dei lavori	55%	(sul totale <u>16,50%</u> ).
5. <u>attività amministrativa di supporto ai processi di cui sopra</u>			
5.1.	Personale amministrativo coinvolto in modo diretto nei processi di cui sopra		fino al 1,5% del totale
5.2.	Personale amministrativo coinvolto nei processi di gare e contratti necessari		fino al 0,5% del totale

Il responsabile di struttura e il responsabile del procedimento certificano l'impegno effettivo di lavoro dei singoli dipendenti e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, trasmettendo alla Direzione del personale i dati necessari per la liquidazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'anno di maturazione degli incentivi.

Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a soggetti esterni o prive della certificazione di effettivo svolgimento di cui al comma 3, nonché le quote parte relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, costituiscono economie di bilancio.